



CIRCOLARE N. 8/2021

Reggio nell'Emilia, li 30 marzo 2021

Ai Signori ed alle Società in indirizzo

**OGGETTO: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “DECRETO SOSTEGNI”**

È di recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 41/2021, denominato "Decreto Sostegni", contenente "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19". Tale decreto contiene la misura maggiormente attesa, ossia il riconoscimento di un nuovo **contributo a fondo perduto** a favore degli "operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19»", disciplinata dall'art. 1 dello stesso. L'agevolazione spetta:

- a prescindere dall'attività esercitata, ossia dal codice Ateco;
- in presenza di una riduzione del fatturato/corrispettivi 2020 rispetto a quelli 2019. Tale riduzione va ora individuata sulla base della **media mensile** anziché sul fatturato / corrispettivi di specifici mesi.

In base all'art. 1, DL n. 41/2021 il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo**. Sono ammessi al contributo **anche i lavoratori autonomi iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** (ad esempio, CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, Casse Interprofessionali), in precedenza esclusi dal beneficio;
- titolari di **reddito agrario** di cui all'art. 32, TUIR;
- gli **enti non commerciali**, compresi gli ETS (Enti del Terzo Settore) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle attività commerciali esercitate;
- contribuenti forfetari / minimi, secondo la Circolare 12.6.2020, n. 15/E dell'Agenzia delle Entrate.

Il contributo a fondo perduto in esame **non spetta** invece:

- ai soggetti la cui attività risulta cessata al 23.3.2021;
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021;
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, comma 2, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR.

**Avvocati e  
Dottori Commercialisti  
Associati**

Carlo Baldi  
Francesca Baldi \*\*  
Bruno Bartoli  
Matteo Bedogna  
Simone Caprari  
Fausto Carboni  
Luca Carra  
Claudia Catellani  
Saimon Conconi  
Guido Garettini \*\*  
Andrea Magnanini  
Sara Mandelli \*  
Nadia Pinelli \*  
Guido Prati  
Luca Rinaldi  
Luigi Spadaccini  
Sabrina Tamburini \*\*  
Elena Viappiani

**Collaboratori**

Ilaria Ballabeni\*  
Giovanni Bevivino  
Gabriele Borghi\*  
Cristina Corradini  
Anna Freschi \*\*  
Licia Grammatico  
Elisa Martinelli  
Paolo Messarra\*  
Francesco Patteri  
Niccolò Reggi  
Valentina Spreafichi

\* Avvocati

\*\*Avvocati patrocinanti  
in Cassazione



**REGGIO EMILIA**

Via G. Gutenberg, 3  
42124 - Reggio Emilia, Italy  
P.IVA - C.F. 00734370356  
baldiandpartners.it

**LEGAL**

legal@baldiandpartners.it  
PEC legalebaldi@registerpec.it  
Tel +39.0522.232322  
Fax +39.0522.922837

**TAX**

tax@baldiandpartners.it  
PEC baldipartnerspec@legalmail.it  
Tel +39.0522.271220  
Fax +39.0522.271432

**MILANO**

Corso Europa,13  
20122 - Milano, Italy  
Tel +39.02.58318214  
Fax +39.02.58310893

**SASSUOLO**

Viale XX Settembre,34  
41049 - Sassuolo, Italy  
Tel +39.0522.271220  
Fax +39.0522.271432



## SPETTANZA E CALCOLO DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti condizioni:

- ammontare dei **ricavi o compensi non superiori a € 10 milioni** nel periodo d'imposta 2019;
- **riduzione del fatturato / corrispettivi** 2020 rispetto a quelli 2019.

Per verificare il **limite di ricavi / compensi 2019**, si fa riferimento ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 15/E, pertanto:

- in caso di esercizio di **più attività** va considerata la somma dei ricavi / compensi riferiti a tutte le attività;
- per i soggetti che determinano il reddito con il **metodo catastale** vanno considerati i **ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al 2019** (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). In **mancanza** di scritture contabili va fatto riferimento al **volume d'affari 2019**;
- per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di **giornali, libri e periodici**, anche su supporti audiovideomagnetici, per i **distributori di carburante e rivendita di tabacchi / beni di monopolio** i ricavi sono **assunti al netto del prezzo corrisposto al fornitore** ai sensi dell'art. 18, comma 10, DPR n. 600/73.

Per usufruire del beneficio **l'ammontare medio mensile** del fatturato/corrispettivi 2020 **deve essere inferiore almeno del 30%** dell'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2019. A tal fine bisogna considerare la data di effettuazione delle operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche del 2019 / 2020, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2019 il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito, senza verificare la riduzione del fatturato/corrispettivi.

Si ritiene altresì possibile considerare quanto riportato nelle istruzioni al modello di richiesta del contributo di cui al citato DL n. 34/2020 e pertanto:

- vanno considerate **tutte le fatture attive** (al netto dell'IVA) **con data di effettuazione dell'operazione compresa tra l'1.1 e il 31.12** degli anni di riferimento (2019 / 2020) comprese le fatture differite emesse nel mese di gennaio dell'anno successivo relative a operazioni effettuate nel mese di dicembre;
- va tenuto conto delle **note variazione** di cui all'art. 26, DPR n. 633/72 con data compresa nei mesi di riferimento del 2019 / 2020;
- i commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 devono considerare **l'ammontare complessivo dei corrispettivi** (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nei mesi di riferimento del 2019 / 2020;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le **cessioni di beni ammortizzabili**;
- per i soggetti che effettuano **operazioni non rilevanti ai fini IVA** (ad esempio cessioni di tabacchi, giornali e riviste) all'ammontare delle operazioni fatturate



/ corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

**Il contributo è determinato applicando una** specifica percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 e l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020. **La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.**

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	60%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	50%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	30%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	20%

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, per un importo:

- non superiore a € 150.000;
- non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2019 la media mensile va determinata con riferimento ai mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

#### *CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO*

Il nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto previa presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate di un'apposita domanda. La domanda:

- va inviata entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica;
- può essere presentata direttamente dal soggetto interessato oppure tramite un intermediario abilitato all'invio telematico delle dichiarazioni con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

Il contributo in esame può essere fruito secondo le seguenti 2 modalità alternative:

- direttamente: in tal caso l'Agenzia delle Entrate provvede all'accredito dello stesso sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
- a seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, quale credito d'imposta da utilizzare **"nella sua totalità"** in compensazione nel modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Tale scelta riguarda l'intero ammontare del contributo, rendendo impossibile



richiedere in parte l'erogazione diretta e in parte l'utilizzo in compensazione. In tal caso non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello REDDITI.

Si segnala inoltre che non si applica la previsione di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 in base alla quale la compensazione è preclusa fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Si denota che il nuovo contributo a fondo perduto:

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Va evidenziato che, per effetto di quanto disposto dal Decreto in esame, per la nuova misura agevolativa rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione della Commissione UE contenente il "quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Si ricorda inoltre che la Commissione UE ha recentemente elevato il massimale di aiuto della Sezione 3.1 da € 800.000 a € 1.800.000 e quello della Sezione 3.12 da € 3 milioni a € 10 milioni. Il contributo può essere cumulato con altri aiuti autorizzati dalla medesima Sezione.

Qualora l'impresa intenda avvalersi della Sezione 3.12 della predetta Comunicazione riferita agli "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti", rilevano le condizioni ed i limiti previsti da tale ultima Sezione. A tal fine l'impresa deve presentare un'apposita autocertificazione attestante l'esistenza delle condizioni di cui al paragrafo 87 della stessa.

Lo Studio si rende disponibile ad assistervi nella predisposizione ed invio della predetta istanza. A tal proposito, siete pregati di contattare la dott.ssa Cristina Ferri ([cristina.ferri@baldiandpartners.it](mailto:cristina.ferri@baldiandpartners.it)) o la dott.ssa Greta Malavolti ([greta.malavolti@baldiandpartners.it](mailto:greta.malavolti@baldiandpartners.it)), le quali valuteranno con Voi la possibilità di accedere al contributo sulla base delle informazioni che Vi saranno richieste ove non già in nostro possesso.

Il corrispettivo dello Studio sarà determinato su base percentuale rispetto al contributo spettante, con un minimo di Euro 250.

A disposizione per quanto possa occorrere, rinnoviamo cordiali saluti

BALDI&PARTNERS  
AVVOCATI E COMMERCIALISTI